

# COMUNE DI CASTELLAR GUIDOBONO

Provincia di Alessandria

Repubblica Italiana

## CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL MICRO NIDO COMUNALE

### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente capitolato è l'affidamento in concessione, ad idoneo soggetto, della gestione del micro- nido comunale, destinato a bambini di età compresa tra i tre mesi e i trentasei mesi, ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti direttamente, anche in sede di gara, per rispondere a diversificati bisogni delle famiglie, da attuarsi secondo gli obiettivi indicati al successivo art. 9, purché compatibili con le caratteristiche tecnico/funzionali dell'immobile.

La concessione avverrà nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto di quanto disciplinato dal presente capitolato.

Il Nido è un servizio educativo e sociale per la prima infanzia e dovrà pertanto essere espletato nel rispetto e secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale. L'asilo nido è ubicato presso uno stabile di proprietà comunale, posto in via Gianluigi Montebruno, idoneo ad ospitare fino a un massimo di 24 posti.

Il Comune assicurerà il necessario coordinamento e impartirà le opportune direttive.

L'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature di proprietà comunale, vengono concessi in comodato per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano.

Il concessionario avrà l'obbligo della manutenzione dei relativi arredi ed attrezzature in dotazione di proprietà del concedente, senza alcun ulteriore onere a carico del concedente e dovrà garantire l'efficienza e il funzionamento dell'asilo nido con le rette proposte in sede di gara, nonché assumere tutti gli oneri economici per la gestione del servizio.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Prima dell'inizio della gestione in concessione sarà redatto analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile e dei beni mobili, in contraddittorio tra le parti. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario la sostituzione del materiale mancante o danneggiato consegnatogli dall'Ente, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo.

Gli eventuali danni ai beni mobili e gli eventuali ammanchi di beni, dovuti ad un uso improprio, dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente il termine l'Amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti; in caso di disaccordo sull'importo la questione sarà deferita al Collegio arbitrale disciplinato al successivo art. 23.

### Art. 2 DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata di 10 anni a decorrere dal 1° settembre 2006.

Qualora alla scadenza naturale del contratto le norme in essere lo consentano - valutata l'efficacia della gestione e acquisita la disponibilità del concessionario - il contratto potrà essere rinnovato con le modalità previste dalle norme vigenti all'epoca della medesima scadenza naturale.

In mancanza dell'atto di rinnovo, il contratto cesserà di avere effetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso.

### Art. 3 - STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEL SERVIZIO

Gli standard minimi di qualità sono quelli riportati nel presente Capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi; essi vanno rispettati in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dall'Ente.

Pertanto l'Impresa può presentare in fase di offerta proposte migliorative, che saranno oggetto di specifica valutazione, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi indicati.

### Art. 4 – SOPRALLUOGHI

L'impresa partecipante ha l'obbligo di recarsi preventivamente a visitare, esaminare e visionare attentamente i locali, gli impianti, le attrezzature, l'elenco degli arredi e tutte le circostanze e condizioni dei luoghi in quanto influenti sul servizio oggetto della fornitura.

Tali sopralluoghi devono essere concordati tra le parti le quali devono redigere relativi verbali di visita firmati da tutti gli incaricati referenti per le Aziende e per il Comune.

I sopralluoghi saranno effettuati in orari da concordare con il Comune.

Durante i sopralluoghi non è consentito effettuare fotografie e/o riprese con telecamere. Eventuali richieste di chiarimenti devono essere inviate via fax, n. 0131- 897663, all'ufficio competente.

### Art. 5 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L'affidamento della concessione avrà luogo tramite pubblico incanto.

Il Concedente si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni di cui possa venire in possesso, secondo le

regole previste dal D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive modifiche e integrazioni.

#### **Art. 6 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO**

L'aggiudicazione avverrà in un unico lotto e a favore delle Imprese e Cooperative Sociali di tipo A di cui alla legge 381/91, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 17.03.1995 n. 157, che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 157/95, e valutata da una Commissione tecnico - consultiva in base ai seguenti elementi e relativi punteggi, elencati in ordine decrescente di importanza:

#### **1) QUALITÀ DEL SERVIZIO FINO A PUNTI 70**

definita dai seguenti parametri:

a) progetto educativo	fino a 26 punti
b) progetto organizzativo	fino a 12 punti
c) esperienza dell'impresa nella gestione di asili nido	fino a 12 punti
d) proposte migliorative del servizio	fino a 10 punti
e) completamento arredo	fino a 10 punti

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

#### **a) progetto educativo: fino a punti 26**

– metodologia proposta

- progetto educativo (esplicitare obiettivi educativi, attività, e forme di documentazione delle stesse)
- coinvolgimento delle famiglie e degli utenti

#### **b) progetto organizzativo fino a punti 12**

Valutazione articolata in

- esame della struttura organizzativa e operativa (valutazione del curriculum del coordinatore del servizio, valutazione dell'organigramma e funzionigramma: organico dedicato e livelli di professionalità degli addetti, con indicazione del numero, monte ore lavoro, addestramento, formazione e aggiornamento del personale) fino a 5 punti
- Gestione del personale (tipologia dei contratti previsti, proposte di formazione, metodi di supporto e consulenza del personale, modalità adottate per il contenimento del turn over degli operatori, sostituzione di personale, flessibilità operativa) : fino a 5 punti
- Integrazioni organizzative (collaborazioni e lavoro di gruppo del personale educativo con il personale comunale,: *fino a punti 2*)

#### **c) esperienza dell'impresa nel settore di gestione dell'asilo nido fino a punti 12**

valutazione curriculum professionale della ditta/cooperativa riportante i contratti stipulati per la gestione di servizi identici a quelli oggetto della gara, prestati negli ultimi cinque anni, con l'indicazione degli importi, della durata e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Se si tratta di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. Se si tratta di servizi realizzati per privati, l'effettuazione della prestazione deve essere comprovata da dichiarazione del privato o, in mancanza, da autocertificazione (successivamente documentabile) del concorrente.

Si specifica che:

l'assegnazione del punteggio relativo all'esperienza sarà determinato in funzione dei servizi svolti negli ultimi 5 anni e adeguatamente documentati come sopra citati;

il punteggio è cumulabile dall'offerente per ogni singola esperienza documentata

#### **d) valutazione proposte migliorative del servizio fino a punti 10**

Valutazione articolata in:

- valutazione proposta di istituzione servizi aggiuntivi (servizi integrativi e complementari che si configurino con caratteristiche ludiche, culturali e di aggregazione sociale) fino a 8 punti
- valutazione proposta di estensione dell'orario giornaliero fino a 2 punti

#### **e) completamento arredo fino a 10 punti**

indicazione dettagliata dell'arredo e delle attrezzature di completamento di cui si intende dotare il micro-nido.

#### **2) OFFERTA ECONOMICA FINO A PUNTI 30**

La valutazione dell'offerta, relativamente agli elementi sopra citati, sarà articolata nel seguente modo:

#### **a) importi rette proposte per gli utenti : fino a punti 30**

rette, differenziate per fasce d'orario,

fasce orarie da considerare:

ore 7,30 – 13,30

ore 7,30 – 16,30

ore 7,30 – 17,30

alla retta più bassa sarà attribuito il punteggio massimo di 30 punti, alle altre offerte sarà assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore

- Il punteggio alla singola offerta verrà attribuito con la seguente formula:

$$\text{punteggio da attribuire} = \frac{\text{importo retta più bassa proposta} \times 30}{\text{retta proposta}}$$

- importo retta più bassa proposta = somma delle singole rette proposte

• eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori proposti dovranno essere indicati insieme ai relativi costi mensili pro – capite a carico dell'utenza; gli stessi non formeranno oggetto di valutazione economica, ma solo tecnico/qualitativa di cui al precedente punto contrassegnato con la lettera d).

#### **Gli importi sopra indicati si devono intendere esenti IVA**

L'offerta economica dovrà essere, o verrà troncata d'ufficio, a due cifre dopo la virgola.

Le offerte che non avranno raggiunto un punteggio complessivo pari almeno al 60%, (punti 42), di quello massimo previsto dal punto 1) (qualità del servizio) sono escluse dalla gara.

Qualora nell'offerta vi sia discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione più vantaggiosa per l'Amministrazione

Sono autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte persone munite di delega per esame della documentazione amministrativa per ammissione concorrenti, in seduta pubblica.

La valutazione delle offerte tecnica ed economica sarà effettuata dalla Commissione, in seduta segreta.

Chi presiederà la gara giudicherà insindacabilmente sull'ammissibilità o meno di ciascun concorrente, osservando quanto qui stabilito e le norme in materia.

Nel corso della gara, qualora si presentino motivate ragioni, l'Autorità che la presiede può stabilire la sospensione temporanea o permanente della stessa, il rinvio a nuova data, oppure può operare eventuali consultazioni con esperti interni od esterni al Comune.

In caso di parità di offerte si procederà a sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell'art. 69 del R.D. 827/1924.

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che avrà totalizzato il punteggio maggiore.

L'aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la ditta aggiudicataria

Nel caso di gara deserta il Comune si riserva di affidare la concessione a trattativa privata.

L'Amministrazione si riserva altresì di non aggiudicare, qualsiasi sia il numero delle offerte pervenute.

#### **Art. 7 - RINUNCIA ALL'AGGIUDICAZIONE**

In caso di rinuncia da parte del Concessionario, a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, il servizio sarà eventualmente aggiudicato dal Concedente all'Impresa che segue in graduatoria, fatto salvo il diritto del Concedente per il risarcimento del danno, nonché per il rimborso delle spese di gara a carico dell'Impresa rinunciataria.

#### **Art. 8 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla gara, Imprese e Cooperative Sociali di tipo A di cui alla legge 381/81, singolarmente o in raggruppamento di impresa ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 17.03.1995 n. 157, in possesso dei requisiti di legge e di quelli particolari di seguito specificati:

a) non aver avuto sospensioni o interruzioni di rapporto con enti pubblici per inadempienze, violazioni contrattuali o altre cause nell'ultimo quinquennio

b) l'aver gestito per almeno tre anni un servizio di asilo nido con capienza di un numero di posti compreso tra i 20 e i 40.

c) possedere una cifra d'affari per lo svolgimento dei servizi cui si riferisce il presente appalto non inferiore negli esercizi 2003/2004 a € 800.000,00.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti generali e particolari, costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Per i casi di R.T.P. i requisiti di cui alla lettera a) e b) dovranno essere posseduti singolarmente da tutte le eventuali imprese raggruppate; mentre il requisito di cui al punto c) risulta così frazionato:

- almeno il 60% per la capogruppo ed in misura non inferiore al 20% per ciascuna delle mandanti, fermo restando che la somma degli importi dovrà comunque consentire il raggiungimento del requisito richiesto.

Pe le modalità di presentazione delle offerte si rinvia al citato art. 11 del D. Lgs. 157/95

#### **Art. 9 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO RICHIESTO**

Il Nido è un servizio educativo per i bambini e le bambine dai 3 mesi ai 3 anni. E' un luogo di vita quotidiana, di gioco e di apprendimento attivo, di esperienze e relazioni ricche e significative. Fornisce una risposta ai bisogni della famiglia che viene affiancata e sostenuta nell'educazione dei figli. Fornisce risposte valide ed efficaci a multiformi e complesse esigenze delle famiglie, realizzando un corretto rapporto tra il bisogno sociale e i bisogni educativi e formativi del bambino. L'asilo nido favorisce la continuità educativa con le famiglie e gli altri servizi rivolti all'infanzia.

Il servizio educativo e sociale per la prima infanzia richiesto al Concessionario, comprende:

a) la raccolta delle domande, l'assegnazione dei posti garantendo la priorità ai residenti nel Comune di Castellar Guidobono, la gestione della graduatoria, i ritiri e le sostituzioni. In caso di posti disponibili possono essere accolti bambini provenienti da altri Comuni, previa autorizzazione del Concedente;

b) la riscossione delle rette di frequenza; il concessionario dovrà presentare, al termine di ogni anno scolastico, entro il 31 luglio, di ogni anno un bilancio analitico delle entrate ed uscite verificatesi nell'anno scolastico concluso, relativamente al servizio oggetto della presente concessione.

c) il servizio educativo di asilo nido ed eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, nel rispetto della normativa vigente e del progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara

d) la cura e l'igiene personale del bambino

e) il servizio di igiene e pulizia dei locali, dei mobili, suppellettili e attrezzature, nonché del materiale pedagogico, nel rispetto della normativa vigente

f) il servizio di lavanderia, per la biancheria dei letti, e di tutta quella di uso quotidiano al nido

g) la fornitura delle attrezzature, del materiale didattico, e di tutto il materiale necessario a garantire l'igiene dell'ambiente, i pannolini, le telerie da tavola e da letto e stoviglie. Tutto il materiale fornito dovrà rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza

### **Inserimento**

Vista l'età e le caratteristiche prettamente pedagogiche del servizio, verrà destinata particolare cura all'ambientamento e inserimento del bambino.

Nel primo periodo l'educatrice instaurerà un rapporto individualizzato in modo che il bambino si abitui gradatamente al nuovo ambiente e alla nuova figura di riferimento.

### **Personale**

Il concessionario espleta il servizio in oggetto mediante personale educativo ed ausiliario, in possesso dei titoli di studio e preparazione professionale, secondo quanto stabilito dal capitolato, dalla normativa vigente e dall'offerta economica.

Il personale addetto all'asilo nido comprende le seguenti figure professionali:

- **Il coordinatore**, che ha la funzione di tenere i contatti con l'Amministrazione comunale e di provvedere al coordinamento del personale educativo e ausiliario presente nella struttura.

- **Gli educatori**, che sono operatori dotati di specifica preparazione professionale certificata da idoneo titolo di studio, che operano per il raggiungimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico di socializzazione del bambino, nonché di integrazione dell'azione educativa della famiglia. Ad essi competono anche le operazioni di igiene e pulizia del bambino, nonché la somministrazione del pasto.

- Il Coordinatore deve essere in possesso di diploma di laurea specifica ad indirizzo socio pedagogico o socio psicologico o dell'attestato rilasciato a seguito del corso regionale di coordinatore pedagogico;

- il Personale educativo impiegato deve essere in possesso di esperienza lavorativa di almeno anni 2 presso asili nido, anche se non continuativa, e deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

- a) diploma di puericultrice (fino ad esaurimento del titolo)

- b) diploma di maestra di scuola d'infanzia (fino ad esaurimento del titolo)

- c) diploma di maturità magistrale (fino ad esaurimento del titolo)

- d) diploma di liceo con indirizzo psico pedagogico;

- e) diploma di vigilatrice d'infanzia, nel rispetto delle norme di cui all'art. 1 della L.R. 17 marzo 1980 n. 16

- f) attestato di educatore per la prima infanzia

- g) diploma di laurea in scienze dell'educazione indirizzo scolastico

Detti operatori devono essere coadiuvati dal personale ausiliario, presente prevalentemente durante le ore di apertura dell'asilo:

- **Gli ausiliari** addetti ai servizi sono operatori dotati di specifica preparazione professionale che garantiscono le operazioni di pulizia e sanificazione generale degli ambienti e delle attrezzature, in base al numero dei bambini iscritti ed in relazione al grado di razionalizzazione dei servizi, e devono aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo

Il rapporto ottimale educatore/bambino non dovrà essere superiore 1:6; il concessionario si impegna ad adeguare lo standard di personale sopra descritto in presenza di nuove norme regionali e/o statali, nonché in presenza di minori portatori di handicap.

Il concessionario si impegna, altresì, a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo che l'organico del personale educativo venga mantenuto stabile nell'anno scolastico.

In casi di forza maggiore, cioè per malattia o gravidanza degli operatori, il Concessionario deve provvedere alla loro sostituzione immediata con personale idoneo in possesso degli stessi requisiti.

Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario invia nota scritta all'Amministrazione Comunale con l'elenco dettagliato del personale, specificando nello stesso i dati anagrafici, i titoli di studio e di servizio di ogni singolo operatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.

Tutto il personale impiegato nell'appalto dovrà avere regolare rapporto di lavoro con il concessionario ed essere assicurato secondo le vigenti disposizioni legislative. A tal fine, il concessionario rilascia una dichiarazione nella quale attesta che il personale impiegato nel servizio è assicurato per gli infortuni sul lavoro, a norma di legge.

Il Concessionario deve essere in grado di presentare i progetti formativi per la presenza di eventuali tirocinanti e concordarne l'ingresso con il Comune. Gli stessi possono affiancare e non sostituire in alcun modo gli operatori.

Il concessionario si obbliga a rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabili al proprio settore (applicazione del CCNL parte economica, normativa e previdenziale sottoscritto dalle parti maggiormente rappresentative a livello nazionale) e osservare le norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 4 comma 2 lett. a) b) c).

In particolare dovrà comunicare al concedente il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dovrà dichiarare, a firma del legale rappresentante, di essere in regola con le norme che disciplinano la sicurezza sul lavoro.

L'aggiudicatario è garante della idoneità fisica e sanitaria dei propri dipendenti attestata secondo le disposizioni di legge e del mantenimento di tale requisito nel tempo.

L'aggiudicatario si impegna a fornire personale avente i requisiti ed i titoli presentati in sede di offerta per tutta la durata dell'appalto, nonché all'osservanza del monte ore presentato in sede di offerta.

Il concessionario si impegna ad utilizzare prioritariamente, in caso di nuove assunzioni presso l'asilo nido affidato, in qualità di dipendenti o soci lavoratori, personale residente sul territorio di Castellar Guidobono purché in possesso dei requisiti professionali richiesti dal presente capitolato.

E fatto assoluto divieto al concessionario di subappaltare il servizio oggetto della concessione o parte di questo e/o cedere il contratto.

#### **Aggiornamento del personale**

Sarà cura del concessionario, far partecipare a sue spese il personale, operante nella sezione in concessione, alle attività d'aggiornamento che assicurino la formazione permanente dello stesso.

#### **Calendario e orario**

Il servizio funzionerà cinque giorni alla settimana con orario 7.30 - 17.30, articolato sulle fasce orarie di cui al precedente art.6. Il calendario scolastico sarà fissato annualmente in accordo con il Concedente.

Il Concessionario potrà estendere l'attività anche ad orari diversi attivando i servizi aggiuntivi e/o accessori eventualmente offerti in sede di gara, in favore delle famiglie che ne facciano specifica richiesta.

#### **Art. 10 PIANO DI EVACUAZIONE**

L'Impresa che risulterà aggiudicataria entro trenta giorni dall'avvenuta aggiudicazione deve predisporre un piano di allontanamento repentino dai centri di pericolo nell'eventualità di incidenti casuali quali terremoti, incendi, attentati interni ed esterni, allagamenti.

A tal fine l'Impresa dovrà effettuare una mappatura dei locali con un piano prestabilito e verificato di fuga nel massimo della sicurezza dal luogo dell'incidente, certificando gli avvenuti addestramenti. Copia di tale documento deve essere tempestivamente trasmessa al Concedente

#### **Art. 11 OBBLIGAZIONI DEL COMUNE**

Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili,
- la manutenzione straordinaria dei beni immobili e degli impianti fissi,
- la disinfestazione e derattizzazione dell'immobile e delle aree esterne,

#### **Art. 12 OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario è tenuto a gestire il servizio per bambini iscritti al micro nido con propria organizzazione, nel rispetto delle disposizioni legislative e del Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara.

Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri di gestione e specificatamente:

- Il costo del personale
- i consumi per la fornitura di acqua potabile,
- i costi relativi all'utenza telefonica, energia elettrica e riscaldamento;
- La tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti
- Il costo della fornitura dei pasti i quali dovranno essere preparati in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia, nonché in base alle tabelle dietetiche fissate dall'A.S.L.,
- Il costo del materiale didattico, compreso quello specifico per handicap ; cancelleria e materiali da ufficio; materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, materiali igienici e di pulizia locali; biancheria da mensa, vestiario per il personale.
- La sostituzione di tutti i beni mobili in uso lesionati o divenuti inservibili
- La manutenzione ordinaria dei beni mobili, del fabbricato e degli impianti, la pulizia e il rordino di tutti i locali in uso e delle aree esterne,
- Far partecipare il referente organizzativo, scelto e indicato dal Concessionario fra il personale educativo costantemente presente alle riunioni di coordinamento con il personale comunale.
- Utilizzare la denominazione "Micro nido comunale Bim Bum Bam"

#### **Art. 13 ASSICURAZIONE**

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio e risponderà direttamente dei danni causati alle persone e alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio stesso, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa, o di altri compensi da parte dell'Amministrazione Comunale.

Prima dell'avvio del Servizio, il concessionario dovrà stipulare idonea polizza assicurativa, per la copertura dei seguenti rischi:

Polizza di responsabilità civile:

R.C.T. massimale unico non inferiore a € 4.000.000,00.=

R.C.O. massimale unico non inferiore a € 2.500.000,00.=

La polizza dovrà esplicitamente prevedere, nel novero dei terzi, i bambini frequentanti la sezione.

#### **Art. 14 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA**

L'importo presunto del contratto è pari a € 170.000,00

La cauzione dovrà essere versata per partecipare alla gara, in misura del 2% dell'importo presunto del contratto, pari a euro 3.400,00, a titolo di cauzione provvisoria, che dovrà avere validità sino al 31.12.2006.

Detta cauzione sarà restituita alle ditte concorrenti dopo l'aggiudicazione definitiva ed alla ditta aggiudicataria dopo la presentazione del deposito cauzionale definitivo, all'atto della stipula del contratto, entro il 31.12.2006.

La cauzione dovrà essere versata in uno dei modi stabiliti dalla Legge n. 348 del 10/06/1982 e s.m.i.,

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali assunti, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che il Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto attribuibile al Concessionario a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, senza l'obbligo di preventiva azione giudiziaria, il concessionario dovrà provvedere a costituire, nei modi previsti dalla normativa vigente, un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo presunto del contratto, pari a € 17.000,00, precisando comunque che l'importo non produrrà interessi a carico dell'Amministrazione Comunale.

Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

Il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Concedente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

#### **Art. 15 SPESE INERENTI ALLA GARA ED AL CONTRATTO**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del concessionario ivi compresi i diritti di segreteria, gli oneri fiscali presenti e futuri quali l'imposta di bollo, la tassa di registro ecc. Nessun compenso è dovuto, dal Concedente, per la formulazione del progetto d'offerta.

#### **Art. 16 RIFIUTI**

I rifiuti solidi urbani dovranno essere raccolti in sacchetti e convogliati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

E' tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (lavandini, wc, ecc.).

Le spese per il servizio di ritiro e smaltimento dei rifiuti sono a carico del Concessionario.

#### **Art. 17 CONTROLLI**

Il concedente si riserva il diritto di controllare che il servizio sia conforme alle caratteristiche previste dal precedente art. 9. Il concessionario dovrà pertanto prestarsi a quelle visite e rilievi che gli incaricati ufficialmente designati dal concedente dovessero compiere per l'esercizio di tali controlli, con modalità da concordarsi per non interferire nelle attività educative..

Il concessionario si impegna a costituire un Comitato di gestione così come previsto dall'art. 11 della L. R. 15.01.1973 n. 3 che avrà il compito di formulare proposte ed esprimere pareri su ogni aspetto gestionale ed amministrativo dell'asilo nido.

*Per accertare il rispetto del presente capitolato, l'Amministrazione Comunale nominerà un'apposita Commissione, costituita da rappresentanti del comune da rappresentanti dei genitori e rappresentanti del Concessionario, che opererà applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.*

#### **Art. 18 CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO**

Spetta al concessionario la retta, per fasce orarie, per utente, determinata dall'esito della gara.

Spetterà inoltre la retta per gli eventuali servizi aggiuntivi e/o accessori, definiti in sede di gara.

Il Comune non assume alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti al concessionario.

Qualora l'Amministrazione Comunale richieda di stabilire delle rette inferiori al costo del servizio derivante dall'offerta presentata, si accollerà limitatamente ai propri residenti il relativo onere.

Eventuali contributi da Enti pubblici per la gestione del Nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, spettano esclusivamente e per intero al Comune concedente; quelli da privati, esclusivamente per la gestione della sezione in concessione, competono al Concessionario, salvo diversa destinazione indicata dal privato erogatore.

#### **Art. 19 PENALI**

Qualora il concessionario non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del capitolato l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità, restando salva l'eventuale azione per il risarcimento del danno, nel caso in cui si verificano i presupposti:

1. €. 80,00 all'ora (o frazione di ora) per inosservanza degli orari di apertura del servizio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

2. €. 500,00 al giorno per inosservanza del calendario di apertura dei servizi; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

3. €. 500,00 per ogni comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare, comunque, del comportamento scorretto o sconveniente, o, comunque il suo ripetersi per più di due volte, dovrà portare alla sostituzione del personale interessato. La non sostituzione del personale, entro 10 giorni dal terzo accertamento, comporta la risoluzione del contratto.

4. €. 1.500,00 per condizioni igieniche carenti attestata dagli organismi preposti al controllo o incaricati dal Comune; (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

5. €. 500,00 per ogni giorno di utilizzo di ciascuna figura professionale con requisiti o titoli difformi da quanto previsto dalla vigente legislazione, con l'obbligo dell'immediata sostituzione del personale (tale infrazione per tre volte reiterata comporterà la risoluzione del contratto).

L'applicazione della penale dovrà essere preceduta da contestazione di addebito mediante lettera notificata o a mezzo di Racc. A/R, alla quale il Concessionario potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 10 gg. dal ricevimento della stessa..

Se entro 10 giorni dalla data delle comunicazioni l'aggiudicatario non fornirà alcuna controdeduzione, considerata sufficiente a giustificare l'inadempimento, l'Amministrazione Comunale applicherà le penali del presente articolo.

L'applicazione della penale verrà applicata, sentita l'apposita Commissione, previa adozione di provvedimento scritto del Responsabile del Servizio, adeguatamente motivato. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della lettera racc. A/R; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' altresì a carico del Concessionario il pagamento di qualsiasi somma a titolo di sanzione amministrativa comminata dagli organi di controllo competenti.

#### **Art. 20 DECADENZA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il concedente intenderà la presente concessione senz'altro decaduta in caso di scioglimento, cessazione o fallimento del concessionario. Nel caso il Concessionario non rispettasse le clausole del presente capitolato o i parametri del progetto educativo ed organizzativo dallo stesso presentato, sentita l'apposita Commissione, il Concedente lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o a mezzo di raccomandata con ricevimento di ritorno, con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e a presentare contemporaneamente le sue giustificazioni. Qualora le stesse non siano ritenute sufficienti a giustificare l'inadempimento, il contratto si dovrà ritenere risolto.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, comunicato nelle stesse forme, di venti giorni.

Alla scadenza il Comune rientrerà nella detenzione dei propri beni mobili ed immobili e nella gestione del Servizio.

Nel caso il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta.

Il verbale così redatto sarà notificato o inviato a mezzo di Racc. A/R al Concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile, ai beni mobili e agli impianti e per le cose mancanti, valutate dal verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale. Le somme a debito devono essere versate alla cassa comunale entro venti giorni: in caso d'inadempimento il Comune si rivarrà sulla cauzione.

E' facoltà del Comune di Castellar Guidobono risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

a - in caso di sospensione del servizio per causa non dipendente da forza maggiore debitamente comprovata;

b - in caso di gravi e per tre volte reiterate infrazioni alle norme di legge e al presente capitolato, regolarmente contestate

c. - Concessione in subappalto, totale e/o parziale dei servizi, cessione del contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'Impresa incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento del danno per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

#### **Art. 21- DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCESSIONARIO.**

Qualora il Concessionario intendesse disdire il contratto prima della scadenza naturale dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, il Concedente si riserva di trattenere, a titolo di penale, l'intero deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti dall'assegnazione del servizio ad altra Impresa, a titolo di risarcimento danni.

In questo caso nulla è dovuto al Concessionario per gli investimenti messi in atto per l'attivazione del contratto.

Nel caso di disdetta del contratto, sarà dato preavviso alla parte interessata almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Art. 22 COLLEGIO ARBITRALE**

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sulla interpretazione o esecuzione del presente contratto, dovrà essere risolta con giudizio arbitrale, ai sensi dell'art. 806 e seguenti del C.P.C.

Il collegio arbitrale giudicante sarà costituito a richiesta di una delle parti, e sarà composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuno, mentre il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, verrà nominato di comune accordo dai primi due, entro dieci giorni dall'ultima nomina.

#### **Art. 23- MANCATO ACCORDO**

In caso di mancato accordo, oppure qualora una delle parti non avesse provveduto a nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dalla richiesta di costituzione del Collegio Arbitrale, il terzo Arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale di competenza.

Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'eventuale arbitro di parte mancante.

#### **Art. 24 SEDE DI ARBITRATO**

Il Collegio Arbitrale svolgerà la sua attività presso il tribunale di Tortona.

La sentenza del Collegio sarà pronunciata entro 90 giorni dalla nomina del Presidente

#### **Art. 25 SPESE**

Le spese di procedimento verranno liquidate al Collegio sulla base delle vigenti tariffe professionali.

La decisione del Collegio determinerà altresì la misura in cui tali spese dovranno essere suddivise tra le Parti, esclusa la solidarietà per il pagamento delle stesse.

#### **Art. 26 IMMOBILI**

Il Concedente mette a disposizione, i locali e gli impianti, nello stabile di via G.L. Montebruno, individuati nella planimetria di cui all'allegato n.1 al presente capitolato. L'Impresa si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni ai locali, nonché agli impianti tutti, senza previa autorizzazione del Concedente.

**Art. 27 DIVIETO DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO**

L'Impresa, per se ed aventi causa a qualunque titolo, si obbliga irrevocabilmente sin d'ora e per tutta la durata dell'appalto a non mutare mai, a pena di risoluzione del contratto, per qualsiasi ragione o motivo, la destinazione d'uso dei locali ad essa affidati, tranne diversa disposizione del Concedente e nei limiti indicati dallo stesso.

**Art. 28 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'impresa è tenuta all'applicazione ed alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni di cui alla L: n. 584/1975 e s.m.i. concernente il divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico di cui occorre fornire formale riscontro con indicazione del Responsabile, all'osservanza della Direttiva Presidente del Consiglio Dei Ministri 14 dicembre 1995 ad oggetto "Divieto di fumo in determinati locali di pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici" e della Circolare del Ministro della Sanità 28.03.2001 "Interpretazioni ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo", nonché della legge n. 306/2004.

**Art. 29 DOMICILIO**

Le parti eleggono domicilio speciale presso il Comune di Castellar Guidobono.

**Art. 30 ALLEGATI**

1. Planimetria dei locali in Concessione